



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario
ha adottato la seguente	

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di San Donaci (BR) relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024.

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 6 marzo 2026, convocata con ordinanza n. 6/2026.

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di Deliceto fa parte del territorio della Provincia di Brindisi; la popolazione residente rilevata al 1° gennaio 2025 è di 6.086 abitanti (dato ISTAT).

2. A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti 2021, 2022, 2023, 2024 e delle relative relazioni dell'Organo di revisione prevista dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, con nota del 3 luglio 2025, è stata avviata un'attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria del Comune di San Donaci, successivamente estesa, con nota del 2 ottobre 2025, all'esercizio finanziario 2024.

3. L'Amministrazione comunale ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti con nota del 7 novembre 2025 e successivamente con note integrative pervenute in data 28 e 29 gennaio 2026, 3 e 19 febbraio.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 1, comma 166 e ss. della l. n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

L'art. 148-bis T.U.E.L. dispone che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano il controllo di cui all'art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 per la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La norma in esame, inoltre, prevede che laddove le Sezioni regionali accertino squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, gli enti siano tenuti a adottare misure idonee a rimuovere le irregolarità accertate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Qualora l'ente non vi provveda o la verifica della Sezione regionale dia esito negativo, la Corte dei conti emette, ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L., una pronuncia di blocco dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Ove le irregolarità contabili accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex art. 148-bis T.U.E.L.*, la funzione di controllo legittima, comunque, la segnalazione agli enti di tali criticità, al fine di prevenire l'eventuale

insorgenza di situazioni più gravi di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione e la stabilità finanziaria.

In ogni caso, l'Ente è tenuto a prendere in considerazione e a valutare le segnalazioni nell'ottica dell'adozione di idonei interventi per la loro rimozione.

Ciò posto, la Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti considerazioni precisando che l'assenza di uno specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022

In sede istruttoria è stata accertata la tardiva approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2021 e 2022 (approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.05.2022 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 9.05.2023, oltre il termine di cui agli artt. 151 e 227 del T.U.E.L. e all'art. 18, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011).

E' stato chiesto, pertanto, all'ente di chiarire le ragioni del riscontrato ritardo, nonché di precisare se nei periodi di inadempimento l'Amministrazione comunale avesse effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016, a mente del quale *«In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato [...], ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto [...].*

L'Ente, in sede di controdeduzioni, ha riferito in merito alle ragioni dei ritardi riscontrati nell'approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2019 e 2022 riconducendole principalmente alla carenza di personale, nonché all'emergenza epidemiologica da Sars Cov-2 che ha reso difficoltoso lo svolgimento della ordinaria attività lavorativa.

In merito all'eventuale assunzione di personale nel periodo di inadempimento, il Comune ha riferito che *"[...] sino alla data di approvazione del rendiconto non si è proceduto ad effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione"*.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, non senza rilevare come l'approvazione tardiva del rendiconto costituisca un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione esistente tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

La rilevanza di tale adempimento si coglie in una molteplicità di disposizioni normative che, in caso di inosservanza del termine per l'approvazione del rendiconto, prevedono, oltre al divieto di assunzioni, una serie di altre misure interdittive, alcune delle quali anche di carattere sanzionatorio, quali:

- lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-bis e art. 141, comma 2, del Tuel);
- il divieto di applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (articolo 1, comma 897, legge 145/2018);
- l'assoggettamento (sino all'adempimento dell'ente) ai controlli centrali (articolo 243, comma 6, del TUEL) previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale.

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR, ha avuto modo di precisare che *«la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per*

l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione».

La Sezione richiama, pertanto, l'Amministrazione comunale a una rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione dei rendiconti, adempimento quest'ultimo, come a più riprese rilevato dalla giurisprudenza contabile, di carattere non meramente formale, in quanto teso a consentire interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione, oltre che una tempestiva programmazione delle successive politiche di bilancio.

2. Evoluzione del risultato di amministrazione

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (B.D.A.P.) è stato possibile ricostruire l'andamento del risultato di amministrazione registrato dal Comune di San Donaci nel quadriennio 2021-2024:

Comune di San Donaci (BR)		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 1° gennaio		1.392.610,89	1.749.261,66	1.548.343,45	1.765.572,37
Riscossioni	(+)	5.747.457,14	6.180.618,97	7.284.345,67	10.765.719,85
Pagamenti	(-)	5.390.806,37	6.381.537,18	7.067.116,75	10.045.272,47
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.749.261,66	1.548.343,45	1.765.572,37	2.486.019,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.749.261,66	1.548.343,45	1.765.572,37	2.486.019,75
Residui attivi	(+)	6.263.706,31	7.554.518,57	8.993.552,56	10.294.372,72
Residui passivi	(-)	2.376.061,86	2.414.400,25	2.659.256,60	1.964.719,41
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	94.529,81	208.089,42	180.303,19	343.654,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	276.281,48	384.999,90	593.715,44	2.022.947,68
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	5.266.094,82	6.095.372,45	7.325.849,70	8.449.070,81
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		4.446.675,17	5.213.228,77	5.396.145,76	6.162.288,92
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti		304.823,43	293.192,05	281.472,73	269.664,81
Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso		80.947,93	178.361,86	150.440,00	68.592,00
Altri accantonamenti		50.468,22	16.214,24	144.719,72	161.968,81
di cui FGDC					
Totale parte accantonata		4.882.914,75	5.700.996,92	5.972.778,21	6.662.514,54
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		140.024,50	117.248,54	204.351,57	369.902,48
Vincoli derivanti da trasferimenti		138.813,00	135.868,28	629.594,00	112.653,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		63.502,45	63.502,45	300.633,98	271.316,33
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		38.087,30	25.449,35	100.736,74	
Altri vincoli		-	-	-	-
Totale parte vincolata		380.427,25	342.068,62	1.235.316,29	753.872,16
Totale parte destinata agli investimenti					
Totale parte disponibile		2.752,82	52.306,91	117.755,20	1.032.684,11

Tab. n. 1 Fonte: elaborazione dati Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Il risultato di amministrazione, nel periodo oggetto di esame (2021-2024), appare positivamente apprezzabile tenuto conto che la *parte disponibile lett. e)* assume negli anni un andamento crescente.

Un significativo miglioramento si rileva a decorrere dal 2024, esercizio nel quale il risultato di amministrazione registra un incremento di € 914.928,91 (si passa da € 117.755,20 nel 2023 a € 1.032.684,11 nel 2024).

L'analisi che segue verte sulla congruità e sulla corretta contabilizzazione dei principali accantonamenti, funzionali alla corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

3. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

I dati a disposizione della Sezione evidenziano il seguente andamento:

Comune di San Donaci (BR)	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	94.529,81	208.089,42	180.303,19	343.654,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	276.281,48	384.999,90	593.715,44	2.022.947,68

Tab. n. 2 Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In fase istruttoria è stato chiesto all'Ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale che hanno formato oggetto di reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato.

Per le sole spese in conto capitale, di specificare se la relativa reimputazione fosse avvenuta sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento.

3.1.1 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Il principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, consente la costituzione del FPV, a copertura delle spese correnti, esclusivamente nei seguenti casi: *i)* utilizzo di entrate correnti vincolate, accertate in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa; *ii)* erogazione delle risorse destinate al pagamento del trattamento accessorio e premiante; *iii)* conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non sia determinabile; *iv)* in occasione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (indipendentemente dalla natura vincolata dell'entrata), quante volte l'impegno risulti non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, in ragione di eventi verificatisi successivamente alla sua registrazione.

Dall'esame dei prospetti trasmessi emerge che le voci di maggior rilievo afferiscono agli oneri connessi al conferimento di incarichi legali esterni e alle spese relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Con specifico riferimento all'esercizio 2021, tuttavia, non risulta valorizzata alcuna posta riconducibile al trattamento accessorio e premiante, nonostante l'Organo di revisione abbia attestato — sia in sede di compilazione del questionario relativo al medesimo esercizio, sia nel parere reso sul rendiconto di gestione — che il contratto decentrato integrativo sia stato stipulato entro la chiusura dell'esercizio.

Al fine di comprendere le ragioni sottese alla mancata inclusione di tale voce nel FPV di *parte corrente*, funzionale all'erogazione del trattamento accessorio e premiante, questa Sezione ha invitato l'ente a trasmettere, per ciascun esercizio oggetto di verifica, la documentazione inerente a: i) la costituzione del Fondo risorse decentrate; ii) l'accordo annuale decentrato; iii) il parere dell'Organo di revisione sulla costituzione del fondo e sull'accordo economico relativo alla ripartizione del fondo.

Il Comune di San Donaci, in sede di riscontro, ha prodotto, per l'intero quadriennio, la documentazione attestante il perfezionamento del procedimento previsto dalla normativa di riferimento, funzionale all'erogazione delle risorse accessorie.

Nello specifico, sono stati trasmessi:

- il CCDI triennale del personale dipendente, parte normativa 2019- 2021 sottoscritto in data 24.12.2019 e il CCDI triennale parte normativa 2022-2025 sottoscritto in data 28.12.2023;
- le determinazioni dirigenziali annuali di costituzione del Fondo risorse decentrate adottate dal Responsabile del Settore Affari Generali (n. 789 del 2.12.2021; n. 648 del 27.09.2022; n. 660 del 5.10.2023; n. 817 del 18.10.2024);
- la certificazione dell'organo di revisione sulla determinazione di costituzione del fondo (n. 9 del 15.12.2021, n. 21 del 4.11.2022, n. 29 del 18.12.2023, n. 11 del 17.12.2024);

- il contratto decentrato integrativo annuale (parte economica) sottoscritto per il 2021 in data 23.12.2021; per il 2022 in data 14.11.2022, per il 2023 in data 28.12.2023, per il 2024 in data 20.12.2024.

Osservazioni

Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che, nell'esercizio 2021, il Comune di San Donaci, pur avendo dato corso al procedimento di costituzione e utilizzo delle risorse destinate al trattamento accessorio, non ha provveduto alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio.

Non risulta, inoltre, trasmesso, per tutti gli esercizi in esame, il parere dell'Organo di revisione sull'accordo economico decentrato concernente la destinazione e la ripartizione delle risorse del fondo.

Giova al riguardo rammentare che, secondo il principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2, lett. a), le obbligazioni giuridiche relative al trattamento economico accessorio e premiante del personale devono essere impegnate all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa, con imputazione agli esercizi del bilancio di previsione in cui le medesime vengono a scadenza o divengono esigibili. Ne consegue che le somme destinate alla corresponsione del salario accessorio, ove non liquidate nell'esercizio di competenza, non possono essere mantenute tra i residui passivi, ma devono essere correttamente imputate mediante accantonamento al Fondo pluriennale vincolato, in coerenza con i principi della competenza finanziaria potenziata.

Ove, viceversa, la sottoscrizione definitiva del contratto non intervenga entro la fine dell'esercizio di riferimento, in assenza di obbligazioni esigibili relative al trattamento accessorio e premiante, l'ente non può assumere l'impegno e tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo - sia di parte stabile che di parte variabile, definitivamente vincolate mediante la costituzione del fondo stesso - confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (*ex plurimis*, Sez. reg. contr. Lombardia n. 53/2021/PRSE e n. 80/2021/PRSE; Sez. reg. contr. Veneto delibera n. 263/2016/PAR; Sez. reg. contr. Puglia delibera n. 57/2018/PAR e 80/2020; Sez. reg. contr. Molise delibera n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), salvo

che l'Amministrazione non adotti, in via provvisoria, l'atto unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa (v. anche Sezione delle autonomie, deliberazione n. 20/2024/QMIG).

Si invita, pertanto, l'ente a verificare la correttezza delle iscrizioni effettuate, al fine di accertarne la piena conformità alla disciplina richiamata.

Venendo, poi, al **parere dell'Organo di revisione sull'accordo decentrato** e alla sua riscontrata assenza, appare utile richiamare le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”*.

Ne deriva che ogni contratto integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dall'organo di revisione. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori (in termini, questa Sezione, deliberazione n. 85/2020/PAR).

La stessa Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 71/2023/SRCPIE/PRSE, ha evidenziato che il citato punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile *«eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020)»*.

Infine, non può non rilevarsi **l'estremo ritardo registrato nell'avvio dell'intero iter procedurale** (a partire dalla costituzione del fondo), intervenuto solo

nel corso avanzato degli esercizi (a fine anno, tra settembre e dicembre di ciascun anno).

Quella della contrattazione "*tardiva*" costituisce, invero, una prassi diffusa, costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile che ha ripetutamente manifestato forti dubbi in ordine alla liceità di contratti collettivi integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari istituti. Tanto in forza della portata retroattiva che il contratto tardivamente sottoscritto verrebbe ad assumere, che appare difficilmente conciliabile con la funzione sua propria di determinare *a priori* i criteri di ripartizione delle risorse, con particolare riguardo a quelli improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della *performance* individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa (art. 40 *bis*, comma 3, d.lgs. 165/2001).

La tardiva sottoscrizione dell'accordo – al pari della mancata sottoscrizione – ne sviscerisce, invero, la stessa funzione pianificatoria, giacché non risponde alle logiche di una sana gestione finanziaria programmare ed incentivare il perseguimento di un obiettivo che è già stato raggiunto (o che non può più essere raggiunto).

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di provvedere, per il futuro, alla tempestiva adozione degli atti relativi alla costituzione del Fondo risorse decentrate e alla sottoscrizione della contrattazione integrativa annuale, al fine di garantire l'effettiva funzione pianificatoria e programmatoria degli strumenti di gestione del personale.

3.1.2 Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale

Venendo al FPV di parte capitale, l'Ente ha trasmesso la documentazione predisposta dall'Ufficio Tecnico in occasione della redazione del Programma delle opere pubbliche o di modifica dello stesso, specificando che "*la re-imputazione è stata effettuata tenuto conto dello stato di realizzazione delle opere*" e che "*le difficoltà, più volte manifestate dall'Ufficio Tecnico, di programmazione degli interventi a causa delle numerose*

variabili che intervengono sulla realizzazione degli stessi, nonché la volontà degli amministratori di voler realizzate in tempi brevi le opere in programma, ha spinto gli uffici ad effettuare una programmazione a breve termine e, talvolta, capita che la stessa debba essere rivista in funzione della dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere con conseguente reimputazione degli impegni di spesa assunti”.

Osservazioni

Dall’esame del riscontro pervenuto non si evince l’adozione di un chiaro cronoprogramma di spesa dei pagamenti che presuppone, oltre all’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 63/2024/PRSE).

Il cronoprogramma dei pagamenti, come noto, ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile. Pertanto, la sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell’opera sia di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso delle varie fasi di espletamento dei lavori.

Come sottolineato dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l’istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce *«uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica»*, in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Giova richiamare, sul punto, quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. 4/2, § 5.3.1): *«Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del*

principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa [...]. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».

Peraltro, considerato che il fondo pluriennale vincolato, per le caratteristiche che lo connotano, non può avere una proiezione meramente annuale, in quanto finalizzato, come detto, a garantire la copertura delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi (Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto), la circostanza che il Comune, in sede di reimputazione, abbia limitato l'orizzonte previsionale ad una sola annualità rappresenta un'anomalia e denota una difficoltà nella propria capacità programmatica, con tutta probabilità riconducibile all'assenza di idonei e aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti.

Tanto considerato, si raccomanda di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti, eventualmente potenziando, in tale rilevante attività programmatica, il raccordo tra il settore lavori pubblici e il settore finanziario.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'ambito della contabilità armonizzata, è un istituto posto a garanzia del principio costituzionale di copertura finanziaria della spesa e mira a garantire che gli accertamenti di entrate, per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati, al fine di evitare che gli stessi possano essere rappresentati nei documenti contabili quali fonti di finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Il F.C.D.E. del Comune di San Donaci, nel triennio 2021-2024, presenta il seguente andamento (dati *Bdap*):

Comune di San Donaci (FG)	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	4.446.675,17	5.213.228,77	5.396.145,76	6.162.288,92

Tab. n. 3 Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

In sede di istruttoria, è stato chiesto all'Ente di produrre i prospetti di calcolo dell'accantonamento al F.C.D.E. relativamente agli esercizi oggetto di esame, corredati del conto del bilancio da cui poter evincere il dettaglio, "per capitoli", dei residui conservati e delle relative riscossioni. È stato chiesto, altresì, di indicare eventuali entrate escluse dal calcolo unitamente alla motivazione per cui si è ritenuto di non svalutarle, nonché di fornire l'elenco delle entrate accertate per cassa.

Dall'analisi dei prospetti di calcolo acquisiti è emerso che i residui oggetto di svalutazione per tutto il quadriennio hanno riguardato principalmente le entrate del titolo I, in particolare:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)

- *Recupero arretrati IMU;*
- *Recupero arretrati imposte e tasse;*
- *Tassa Rifiuti TARI;*
- *Recupero arretrati TARI;*
- *TASI;*
- *Recupero evasione TARS*

Rispetto alle **Entrate extratributarie (Titolo 3)**, le uniche voci che hanno formato oggetto di svalutazione sono state le seguenti:

- *Proventi rifusione spese per liti (esercizi 2021 e 2024)*
- *Proventi da consorzi per raccolta differenziata (esercizio 2023)*

Passando all'esame dei prospetti "Estratto conto Entrate Titolo 1 e Titolo 3", esercizi 2021 – 2024, dalla consultazione degli stessi è emersa, per tutte le annualità considerate, la pressoché totale mancanza di residui attivi iniziali del titolo III,

nonché una sostanziale coincidenza tra l'importo accertato e quello incassato, tale da far presumere un diffuso ricorso alla modalità di accertamento "per cassa".

Come è noto, l'accertamento "per cassa" si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di contabilizzare un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del F.C.D.E.

L'esempio n. 5 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 (*Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità*), espressamente sottrae dal calcolo del FCDE, oltre ai "crediti da altre amministrazioni pubbliche" e ai "crediti assistiti da fideiussione", le "entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa".

Con specifico riferimento alle entrate tributarie, il punto n. 3.7. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 distingue a seconda che l'entrata sia gestita mediante ruoli ordinari o liste di carico (quale la TARI) ovvero che la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (quali ad esempio l'IMU e TASI).

Nel primo caso (**paragrafo 3.7.1**) l'entrata è accertata per competenza e imputata contabilmente «all'esercizio in cui è emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)».

Nel secondo caso (**paragrafo 3.7.5 - "autoliquidazioni"**) vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (*accertamento per cassa*).

Quanto alle entrate da "lotta all'evasione" (**paragrafo 3.7.6**), anche queste sono accertate "per cassa" quando si riferiscono alle entrate tributarie riscosse "per cassa", «salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade [...]».

Il **paragrafo 3.7.1**, relativo alle entrate ordinariamente gestite mediante ruoli o liste di carico, precisa invece che *«l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità [...])»*.

Possono, inoltre, continuare ad essere accertate “per cassa” *«fino al loro esaurimento»*, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della riforma (cioè, relative a ruoli emessi in esercizi anteriori al 2015) lo erano già state (**punto 3.3. del principio applicato 4/2**).

È stato, inoltre, chiarito che le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione sono accertate “per cassa”, imputandole alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o comunque entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011) quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto (*cfr.* deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Ciò posto, il Collegio richiama il Comune alla rigorosa applicazione dei principi contabili sopra esaminati e alla conseguente corretta determinazione del F.C.D.E., al fine di assicurarne la sua adeguatezza e congruità. Si rammenta che continuare ad accertare “per cassa” le entrate di dubbia o difficile esigibilità al di fuori delle limitate ipotesi previste dalla legge significa incorrere in una grave irregolarità contabile, oltre che consegnare un dato (quello relativo al tasso di riscossione) non rispondente al vero, che porta a ritenere sussistente, in capo all'ente, una capacità di riscossione superiore a quella reale (in ragione dell'omessa

contabilizzazione nel risultato di amministrazione - riga A - dei residui attivi provenienti da tali voci di entrate).

Si sottolinea, altresì, l'importanza del ruolo dell'Organo di revisione, chiamato a verificare la congruità del fondo e ad assicurare, nell'ambito della propria attività di vigilanza, il pieno ed efficace rispetto dei principi contabili.

L'assenza di una scrupolosa valutazione in tal senso e una non corretta stima del rischio connesso alla riscossione di tali entrate potrebbe, invero, tradursi in un potenziale pregiudizio per gli equilibri di bilancio consentendo di fatto l'assunzione di impegni di spesa privi di adeguata copertura.

5. Fondo contenzioso

L'allegato n. 4/2 (*«Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria»*) al d.lgs. n. 118/2011 con riferimento al fondo contenzioso prevede (punto 5.2, lettera h) che *«nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi (...). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio»*.

La ratio sottesa all'istituto del Fondo rischi contenzioso, come noto, risiede nella necessità di preconstituire risorse sufficienti a fronteggiare e neutralizzare gli

effetti pregiudizievoli discendenti da un'eventuale soccombenza giudiziale, gravando l'Ente dell'obbligo di effettuare, con cadenza annuale, una ricognizione analitica dei contenziosi pendenti e del relativo valore, quantificando – mediante il supporto tecnico dei difensori incaricati - il relativo rischio di soccombenza.

In ordine alla ponderazione di tale rischio, la giurisprudenza contabile (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP; Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 80/2020/PRSE; Sezione regionale di controllo per le Marche n. 40/2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020), ormai da tempo, ha elaborato una tripartizione delle passività potenziali derivanti dai contenziosi pendenti in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, sulla scorta dei seguenti criteri:

- passività “*probabile*”, propria di contenziosi con indice di rischio di soccombenza superiore al 50%, che impone un accantonamento pari alla percentuale di rischio o almeno pari al 50% (è il caso dei giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza);

- passività “*possibile*”, per contenziosi con un indice di rischio di soccombenza che oscilla tra il 10% e il 50%, che impone un accantonamento pari alla percentuale di rischio (il grado di avveramento dell'evento, in tal caso, è inferiore al probabile);

- passività da “*evento remoto*”, propria di contenziosi con probabilità di soccombenza inferiore al 10%, per i quali non si procede ad alcun accantonamento, in quanto l'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi.

Peraltro, va rilevato che il *valore indeterminabile* della controversia “*non può considerarsi di per sé elemento sufficiente ad esentare l'Ente da qualsiasi onere di accantonamento prudenziale di risorse al fondo rischi contenzioso, il cui importo va comunque congruamente e motivatamente determinato in ragione di una prudente e ragionevole stima degli oneri che l'amministrazione [...] sarebbe chiamata a sostenere in caso di integrale accoglimento della domanda di controparte oppure di integrale rigetto della propria*”(Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 24/2022/PRSP).

Dall'esame dei dati rilevati in B.D.A.P. emerge che il Comune di San Donaci, con riferimento agli esercizi finanziari oggetto della presente verifica contabile, ha iscritto tra gli accantonamenti un *"Fondo contenzioso"*, determinato nei seguenti importi:

Comune di San Donaci (BR)	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo contenzioso	80.947,93	178.361,86	150.440,00	68.592,00
<i>scostamento rispetto all'esercizio precedente -</i>		97.413,93	- 27.921,86	- 81.848,00

Tab. n. 4 Fonte: Elaborazione Cdc Sez. Reg.le Controllo per la Puglia su dati BDAP

In fase istruttoria, al fine di valutare la congruità del fondo in questione, è stato chiesto all'Ente di trasmettere l'elenco analitico del contenzioso pendente alla data del 31 dicembre di ogni anno oggetto della verifica.

L'Ente ha ottemperato a quanto richiesto, trasmettendo i prospetti richiesti.

Di seguito i dati di sintesi relativi a ciascuno esercizio finanziario:

Comune di San Donaci (BR)	Valore complessivo del contenzioso pendente	Importo spesa in caso di soccombenza	Importo accantonato a fondo contenzioso nel Rendiconto	% accantonamento FR su valore complessivo contenzioso pendente
2021	256.289,13 €	80.968,10 €	80.947,93 €	31,58%
2022	349.730,43 €	178.362,52 €	178.361,86 €	51%
2023	267.057,72 €	149.594,21 €	150.440,00 €	56,33%
2024	121.652,95 €	68.591,81 €	68.592,00 €	56,38%

Tab. n. 5 Fonte: Elaborazione Cdc Sez. Reg.le Controllo per la Puglia su dati BDAP

Nel complesso, l'accantonamento effettuato dall'Ente risulta pari al 31,58% del valore complessivo del contenzioso nel 2021, al 51% nel 2022, al 56,33% nel 2023 e al 56,38 nel 2024, evidenziando un progressivo miglioramento del livello di copertura del rischio potenziale, dovuto anche alla definizione, nel corso del 2023, di vari contenziosi, che ha contribuito, in parte, a ridurre l'esposizione complessiva dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda di proseguire nella ricognizione integrale, sistematica e tempestiva del contenzioso pendente, assicurandone l'aggiornamento con cadenza almeno annuale, in coerenza con le vigenti disposizioni normative e contabili, al fine di garantire una corretta

quantificazione del rischio potenziale e un adeguato livello di accantonamento nel fondo per il contenzioso.

6. Altri accantonamenti

Le somme accantonate dal Comune di San Donaci a titolo di “*Altri accantonamenti*” sono di seguito riportate:

Comune di San Donaci(BR)	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo Indennità fine mandato	5.990,00	7.990,00	5.015,00	7.016,00
Fondo passività potenziali	39.478,22	6.224,24	61.258,67	74.472,16
Fondo per Rinnovi Contrattuali	5.000,00	2.000,00	78.446,05	80.480,65
Altri accantonamenti	50.468,22	16.214,24	144.719,72	161.968,81

Tab. n. 6 Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In sede istruttoria è stato chiesto di fornire elementi di dettaglio in ordine alla voce “*Fondo Passività potenziali*” risultante per tutto il quadriennio oggetto di controllo.

L’ente, sul punto ha riferito che “*trattasi di somme accantonate in relazione a debiti potenziali (es. richieste di adeguamento prezzi) per i quali erano in corso verifiche da parte degli uffici dell’Ente al fine di determinare l’eventuale importo dovuto. Tali importi sono stati prudenzialmente accantonati in attesa che si definissero le posizioni al fine di evitare esposizioni da parte dell’Ente*”.

La Sezione invita l’Ente a definire con celerità l’attività di accertamento in parola anche al fine di liberare risorse di bilancio accantonate. Tale circostanza formerà oggetto di puntuale verifica in occasione dei futuri cicli di controllo.

7. Fondo garanzia debiti commerciali (F.G.D.C.) e tempi di pagamento

L’articolo 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall’esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali (di seguito FGDC) per «*sopperire alla incapacità dell’ente di coordinare l’assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge*» (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall’art. 17 del TUEL e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di

spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche amministrazioni.

In dettaglio, il comma 859 prevede che *«A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

Le misure di cui al comma 862 consistono nello stanziamento in parte corrente di *«un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

«a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati

nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente».

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al F.G.D.C., determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata «sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"».

Alla luce delle anzidette coordinate normative, occorrerà pertanto defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione.

Sull'importo così risultante andrà applicata la percentuale di accantonamento al F.G.D.C. stabilita in base ai criteri fissati nelle lettere da a) a d) del comma 862.

Ciò premesso, con riferimento al Comune di San Donaci, dall'analisi dei dati trasmessi alla BDAP, risulta che l'ente non ha effettuato alcun accantonamento negli esercizi oggetto di verifica.

Nel corso dell'istruttoria, al fine di verificare la congruità delle iscrizioni, in uno alla corretta applicazione della normativa contabile, è stato chiesto all'ente di trasmettere i dati utilizzati per la determinazione del fondo.

Dall'esame dei dati comunicati è emerso quanto segue:

F.G.D.C. ANNO 2021

- Stock del debito al 31/12/2020: € 260.819,58
- Stock del debito al 31/12/2019: € 387.640,93
- Obiettivo di riduzione del debito - 10% (2020 rispetto al 2019) ex art. 1, comma 859, lett. a) della legge n. 145 del 2018: RISPETTATO;
- Indicatore di ritardo annuale esercizio 2020 (obiettivo ex art. 1, comma 859, lett. b) della legge n. 145 del 2018: (6 gg) NON RISPETTATO

F.G.D.C. ANNO 2022

- Stock del debito al 31/12/2021: € 215.934,73
- Stock del debito al 31/12/2020: € 260.819,58
- Obiettivo di riduzione del debito - 10% (2021 rispetto al 2020) ex art. 1, comma 859, lett. a) della legge n. 145 del 2018: RISPETTATO;
- Indicatore di ritardo annuale esercizio 2021 (ex art. 1, comma 859, lett. b) della legge n. 145 del 2018): RISPETTATO (- 2 gg).

F.G.D.C. ANNO 2023

- Stock del debito al 31/12/2022: € 37.850,77
- Stock del debito al 31/12/2021: € 155.929,01
- Obiettivo di riduzione del debito - 10% (2022 rispetto al 2021) ex art. 1, comma 859, lett. a) della legge n. 145 del 2018: RISPETTATO;
- Indicatore di ritardo annuale esercizio 2022 (ex art. 1, comma 859, lett. b) della legge n. 145 del 2018): RISPETTATO (- 6 gg).

F.G.D.C. ANNO 2024

- Stock del debito al 31/12/2023: € 100.937,44
- Stock del debito al 31/12/2022: € 37.850,77
- Importo fatture ricevute nel 2020: € 4.230.000,00
- Obiettivo di riduzione del debito - 10% (2023 rispetto al 2022) ex art. 1, comma 859, lett. a) della legge n. 145 del 2018: NON RISPETTATO;
- Obiettivo ex art. 1, comma 859, lett. a) della legge n. 145 del 2018: debito 2023 non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'esercizio (4.230.000,00 *5/100) = 211.500,00 €: RISPETTATO;
- Indicatore di ritardo annuale esercizio 2022 (ex art. 1, comma 859, lett. b) della legge n. 145 del 2018): RISPETTATO (- 8 gg).

Dall'analisi dei dati sopra riportati, si evince che l'ente, a partire dall'esercizio 2022, risulta aver rispettato entrambi i parametri previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della legge n. 145/2018, circostanza che giustifica la mancata iscrizione del

fondo anche in sede di rendiconto 2021 (approvato nel 2022), in coerenza con l'orientamento recentemente espresso dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 20/2025/QMIG.

In fase istruttoria l'Ente ha trasmesso, altresì, per il quadriennio preso in esame, i dati relativi all'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP), previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, che qui di seguito si riportano:

- esercizio 2021: - 7 giorni;
- esercizio 2022: 0 giorni;
- esercizio 2023: - 8,77 giorni;
- esercizio 2024: - 3,11 giorni.

Da tali dati si evince la capacità dell'Ente di effettuare i pagamenti in anticipo rispetto ai termini prescritti.

La Sezione invita, pertanto, il Comune di San Donaci a proseguire nel monitoraggio costante dei tempi di pagamento e ad assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'Ente alla P.C.C. (Piattaforma Crediti Commerciali). Particolare attenzione deve essere rivolta al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal "*Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che l'Italia si è impegnata a realizzare (Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie). Tale riforma prevede per le PP.AA. il raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi (*target*) in termini di tempo medio di pagamento (60 giorni per gli Enti del S.S.N. e 30 giorni per i restanti comparti) e di tempo medio di ritardo (pari a zero) entro il I° trimestre 2025, con conferma al I° trimestre 2026 (v. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/2024/INPR che richiama l'attenzione dell'Organo di revisione, tra l'altro, sulla necessità di verificare l'attuazione delle misure organizzative volte a intensificare il controllo sul rispetto dei tempi di pagamento, tra cui l'obbligo di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali, giusta previsione di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13; v. anche circolare n. 17 del 9

aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato che ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti).

8. Fondo anticipazione di liquidità (FAL)

In fase istruttoria, dall'analisi dei prospetti dimostrativi del "*Risultato di amministrazione*" degli esercizi in esame, è emersa l'esistenza di un accantonamento a titolo di "*Fondo anticipazione di liquidità*" di cui l'ente ha beneficiato ai sensi del d.l. 78/2015 per un importo di € 374.330,92.

Si è chiesto, pertanto, al comune di fornire copia del piano di ammortamento della predetta anticipazione.

In sede di riscontro, l'ente ha trasmesso il piano di ammortamento per la restituzione della suddetta anticipazione precisando di essere in regola con il pagamento delle relative rate.

La contabilizzazione del fondo in questione appare in linea con la disciplina recata dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73 del 2021 (cfr. dati Bdap).

Si prende atto di quanto riferito e trasmesso, invitando il comune a proseguire nell'applicazione della disciplina dettata dal d.l. n. 73 del 2021.

Si rammenta che, nella nota integrativa del bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto di ciascun esercizio, deve essere data evidenza delle modalità di finanziamento del rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta, che, secondo la nuova disciplina contabile, non può essere finanziata con la quota liberata iscritta in bilancio, la quale concorre unicamente, senza destinazione specifica, all'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione.

8. Fondo cassa e liquidità

In fase istruttoria, ai fini della valutazione della situazione finanziaria dell'Ente, il comune ha provveduto a trasmettere, su richiesta della Sezione, il seguente prospetto:

	2021	2022	2023	2024
Fondo Cassa	1.749.261,66	1.548.343,45	1.765.572,37	2.486.019,75
<i>di cui: libera</i>	1.703.231,65	940.334,38	396.551,33	1.128.986,59
<i>di cui: vincolata</i>	46.030,01	608.009,07	1.369.021,04	1.357.051,16
<i>di cui: importi pignorati</i>	-	-	-	-
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2, del T.U.E.L.	-	-	-	-
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre	-	-	-	-
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L.	2.028.010,82	2.279.924,87	2.233.787,25	2.379.181,88
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	-	-	-	-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	-	-	-	-
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre	-	-	-	-
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi	-	-	-	-
Importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili	-	-	-	-
Importo dei debiti fuori bilancio	49.867,35	95.018,52	254.922,13	106.845,73

Tab. n. 7 -Fonte: Allegato "tabelle da compilare e restituire" - nota di riscontro prot. Cdc n. 6705 del 7.11.2025

Nel quadriennio preso in esame, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria né all'utilizzo del fondo cassa vincolato e l'analisi della composizione quali-quantitativa delle risultanze di cassa conferma una buona autonomia finanziaria.

9. Capacità di riscossione delle entrate e attività di recupero dell'evasione tributaria.

In fase istruttoria è stata condotta una verifica sulla capacità di riscossione dell'ente nel periodo 2021-2024. Di seguito si riportano i dati percentuali rilevati:

Riscossione complessiva				Crediti esigibili nell'esercizio				Crediti esigibili esercizi precedenti			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
47,85%	45,00%	44,75%	51,12%	71,01%	67,86%	62,36%	67,33%	14,17%	15,60%	16,55%	29,33%

Tab. n. 8- Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Dal prospetto emerge un *trend* costantemente crescente sia con riferimento alla capacità di riscossione complessiva (che passa dal 47,85% nel 2021 al 51,12% nel 2024), sia con riguardo alla capacità di riscossione dei crediti in conto residui (che registra un incremento dal 14,17 % del 2021 al 29,33 % nel 2024). Viceversa, con riferimento alla capacità di riscossione in conto competenza si registra un lieve peggioramento che passa dal 71,01% nel 2021 al 67,33% nel 2024.

Tali risultati potrebbero, tuttavia, risentire del ricorso al criterio di accertamento per cassa che, come innanzi rilevato, oltre a non trovare fondamento normativo, rischia di compromettere la veridicità del risultato di amministrazione e di generare una rappresentazione alterata (maggiore) della reale capacità di riscossione dell'Ente.

La tabella che segue mostra l'andamento complessivo delle **entrate proprie** evidenziando, in particolare, i dati sulla riscossione in conto competenza e in conto residui per gli esercizi 2021 – 2024:

TITOLI		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%
TITOLO I	competenza	4.468.893,32	2.857.195,78	63,94%	4.528.118,46	3.084.587,19	68,12%	5.228.374,88	3.225.417,74	61,69%	5.254.736,46	3.225.430,48	61,38%
	residui	4.250.863,96	540.204,60	12,71%	5.043.438,12	805.867,14	15,98%	4.402.567,08	731.067,11	16,61%	5.674.457,11	1.041.936,81	18,36%
TITOLO III	competenza	390.721,06	343.963,63	88,03%	495.596,06	458.266,25	92,47%	550.733,97	510.219,13	92,64%	483.138,55	453.452,37	93,86%
	residui	81.675,81	49.181,80	60,22%	104.674,20	103.637,20	99,01%	37.329,81	37.329,81	100,00%	52.525,43	52.525,43	100,00%
TOTALE	competenza	4.859.614,38	3.201.159,41	65,87%	5.023.714,52	3.542.853,44	70,52%	5.779.108,85	3.735.636,87	64,64%	5.737.875,01	3.678.882,85	64,12%
	residui	4.332.539,77	589.386,40	13,60%	5.148.112,32	909.504,34	17,67%	4.439.896,89	768.396,92	17,31%	5.726.982,54	1.094.462,24	19,11%

Tab. n. 9 - - Fonte: Allegato "tabelle da compilare e restituire" - nota di riscontro prot. Cdc n. 6705 del 7.11.2025 e n. 579 del 28.01.2026

Dalla suddetta tabella si evince che, per il Titolo I, gli incassi *in conto competenza* mantengono nel quadriennio valori elevati (dal 63,94% nel 2021 al 61,38% nel 2024), come pure gli incassi registrati sul Titolo III (si passa dall'88,03% nel 2021 al 93,86% nel 2024).

Venendo alla riscossione *in conto residui*, la stessa, in tutto il periodo esaminato, con riferimento al Titolo I, si attesta in media intorno al 15,91 % mentre, relativamente al Titolo III registra un incremento negli esercizi 2023 e 2024.

In ordine alle misure adottate e/o programmate ai fini del miglioramento dell'attività di riscossione, l'Ente ha riferito di essersi "*attivato per accelerare le procedure di recupero dei crediti riducendo i tempi per l'invio degli accertamenti tributari e delle ingiunzioni e monitorando le rendicontazioni relative alle opere pubbliche*".

Sul piano dell'attività di contrasto dell'evasione tributaria, i risultati dell'azione amministrativa sono riepilogati nella tabella di seguito riportata:

RECUPERO EVASIONE		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %
Tributi													
IMU-TASI	competenza	573.677,74	0,40	0,00%	604.562,88	19.795,07	3,27%	852.168,00	36.666,73	4,30%	1.049.872,00	13.503,21	1,29%
	residui	1.089.948,54	99.116,23	9,09%	1.409.688,64	159.943,29	11,35%	1.256.990,00	264.596,12	21,05%	1.807.895,15	400.708,81	22,16%
TARSU-TIA-TARES-TARI	competenza	205.724,81	0,20	0,00%	180.493,00	0,00	0,00%	546.577,00	18.799,03	3,44%	280.592,00	0,00	0,00%
	residui	288.921,39	0,00	0,00%	494.646,00	40.289,15	8,15%	535.828,93	36.790,52	6,87%	1.026.816,38	227.209,44	22,13%
COSAP-TOSAP	competenza												
	residui												
ICP	competenza												
	residui												
DPA	competenza												
	residui												
IMPOSTA DI SOGGIORNO	competenza												
	residui												
CUP Canone Unico Patrimoniale	competenza												
	residui												
Altri tributi	competenza												
	residui												
TOTALE		862.599,13	99.116,83	11%	1.099.208,88	60.084,22	5%	1.387.996,93	73.457,25	5%	2.076.688,38	240.712,65	12%

Tab. n. 10- Fonte: Allegato "tabelle da compilare e restituire" - nota di riscontro prot. Cdc n. 6705 del 7.11.2025 e n. 579 del 28.01.2026

I dati riportati evidenziano una situazione di inadeguata attività di contrasto all'evasione tributaria.

L'Ente, invitato a relazionare in ordine a eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento dell'attività di riscossione e di contrasto all'evasione, ha riferito di aver adottato una serie di misure volte a contrastare il fenomeno dell'evasione e a incrementare il gettito derivante dai tributi locali, tra cui: la riorganizzazione strutturale del servizio tributi; la semplificazione degli adempimenti tributari per i contribuenti e la correzione interattiva delle informazioni territoriali e tributarie incomplete o inesatte; la riduzione dei tempi di emissione e notifica degli accertamenti tributari; intensificazione dei tentativi di notifica degli atti impositivi al fine di raggiungere i contribuenti inadempienti, nonché la verifica della numerazione civica.

La Sezione, pur apprezzando le iniziative intraprese dall'Amministrazione, raccomanda l'adozione di ulteriori e più incisive misure organizzative finalizzate al concreto ed efficace incremento della capacità di

riscossione, anche al fine di scongiurare il rischio che i crediti divengano, con il tempo, inesigibili o di difficile esazione.

10. Gestione dei residui

Strettamente correlata alla capacità di riscossione si configura l'analisi sulla gestione dei residui attivi e passivi, sotto il profilo sia della capacità di realizzo/smaltimento degli stessi sia della loro anzianità.

La presenza di un volume eccessivo di crediti non riscossi integra, invero, una criticità per gli equilibri di bilancio posto che, oltre a incidere negativamente sulla situazione di cassa, inquina la trasparente determinazione della gestione di competenza e del risultato d'amministrazione.

Attraverso un'analisi dei dati aggiornati al 2024 è stato possibile rilevare un *trend* crescente della massa dei residui attivi che passano da € 6.263.706,31 nel 2021 a € 10.294.372,72 nel 2024. Viceversa, si registra una tendenza decrescente dei residui passivi che passano da 2.376.061,86 nel 2021 a 1.964.719,41 nel 2024:

Trend residui attivi e passivi (esercizi 2020-2024)

Esercizio	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale	Gestione Residui	Gestione Competenza	Gestione Totale	Differenza Totale residui attivi - Totale residui passivi
2019	2.381.909,24	1.926.986,01	4.308.895,25	598.209,98	1.220.237,88	1.818.447,86	2.490.447,39
2020	3.067.128,67	1.811.820,44	4.878.949,11	693.507,23	1.039.400,01	1.732.907,24	3.146.041,87
scostamento 2020-2019	685.219,43	- 115.165,57	570.053,86	95.297,25	- 180.837,87	- 85.540,62	
scostamento percentuale			13%			-5%	
2021	4.200.307,57	2.063.398,74	6.263.706,31	725.630,54	1.650.431,32	2.376.061,86	3.887.644,45
scostamento 2021-2020	1.133.178,90	251.578,30	1.384.757,20	32.123,31	611.031,31	643.154,62	
scostamento percentuale			28%			37%	
2022	5.071.680,39	2.482.838,18	7.554.518,57	834.599,13	1.579.801,12	2.414.400,25	5.140.118,32
scostamento 2022-2021	871.372,82	419.439,44	1.290.812,26	108.968,59	- 70.630,20	38.338,39	
scostamento percentuale			21%			2%	
2023	5.222.478,62	3.771.073,94	8.993.552,56	1.129.854,01	1.529.402,59	2.659.256,60	6.334.295,96
scostamento 2023-2022	150.798,23	1.288.235,76	1.439.033,99	295.254,88	- 50.398,53	244.856,35	
scostamento percentuale			19%			10%	
2024	6.349.190,72	3.945.182,00	10.294.372,72	1.022.632,97	942.086,44	1.964.719,41	8.329.653,31
scostamento 2024-2023	1.126.712,10	174.108,06	1.300.820,16	- 107.221,04	- 587.316,15	- 694.537,19	
scostamento percentuale			14%			-26%	

Tab. n.11- Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Dall'analisi della scomposizione dei **residui attivi** conservati nel rendiconto della gestione 2024, si evince che la voce più rilevante è rappresentata dalle entrate

del titolo I (*Entrate correnti*) e del titolo IV (*Entrate in conto capitale*) che, al 31.12.2024, ammontano rispettivamente a € 6.661.826,28 e € 3.160.108,55.

Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024

Residui attivi al 31.12.2024						
Titolo	esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale (per titolo)
1_Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	1.669.455,55	710.386,49	817.560,54	1.435.117,72	2.029.305,98	6.661.826,28
2_Trasferimenti correnti	9.535,54		21.723,78	8.623,34	114.482,75	154.365,41
3_Entrate extratributarie					29.686,18	29.686,18
4_Entrate in conto capitale	171.537,44	378.283,77	147.557,07	899.093,15	1.563.637,12	3.160.108,55
5_Entrate da riduzione di attività finanziarie						-
6_Accensione Prestiti	80.316,33				191.000,00	271.316,33
9_Entrate per conto terzi e partite di giro					17.069,97	17.069,97
Totale (per anno di provenienza)	1.930.844,86	1.088.670,26	986.841,39	2.342.834,21	3.945.182,00	10.294.372,72
Rapporto % rispetto al totale	18,76%	10,58%	9,59%	22,76%	38,32%	100,00%

Tab. n. 12 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Ente (Relazione dell’Organo di Revisione 2024)

In sede istruttoria è stato chiesto di fornire il dettaglio dei residui attivi vetusti (anteriori al quinquennio) e con riguardo all’incremento dei residui attivi del titolo IV (entrate in conto capitale), di specificare la provenienza e la natura degli stessi (in particolare se ascrivibili alla categoria dei “contributi riscuotibili a rendicontazione”).

L’Ente ha trasmesso un elenco dettagliato dei residui attivi vetusti specificandone la natura e l’importo. Dall’esame del suddetto elenco si evince che per la maggior parte di essi sono in corso procedure di recupero mediante riscossione coattiva.

Con riguardo ai residui attivi delle entrate in conto capitale (titolo IV), è stato specificato che trattasi di contributi riscuotibili a rendicontazione e che gli stessi sono stati contabilizzati in base al principio della competenza finanziaria potenziata previsto dall’all. 4/2 del d.lgs. n.118/2011 e tenuto conto dell’andamento delle spese sostenute e della loro rendicontazione. Ha, inoltre, fatto presente che negli ultimi anni è stata effettuata un’attività di monitoraggio delle rendicontazioni effettuate e, laddove necessario, sono stati sollecitati i rispettivi enti erogatori.

Venendo ai *residui passivi*, il 47,95% di quelli complessivamente mantenuti al 31.12.2024 è imputabile all'esercizio 2024.

Con particolare riferimento ai residui passivi vetusti, il cui importo più rilevante è ascrivibile al titolo I, l'ente ha riferito di aver intrapreso, nel corso degli ultimi anni, un'attenta revisione delle procedure di liquidazione e pagamento, sia sotto il profilo dell'organizzazione interna dei vari uffici, sia sotto il profilo informatico, mediante adozione di *software* e pc più performanti, al fine di ridurre i tempi di pagamento.

Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2024

Residui passivi al 31.12.2024						
Titolo	esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale (per titolo)
1_Spese correnti	251.160,18	19.983,17	6.548,14	80.602,56	759.545,46	1.117.839,51
2_Spese in conto capitale	144.815,37	4.606,96	303.580,01	208.329,75	160.200,42	821.532,51
3_Spese per incremento di attività finanziarie						-
4_Rimborso di prestiti						-
5_Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						-
7_Uscite per conto terzi e partite di giro	1.080,00		245,00	1.681,83	22.340,56	25.347,39
Totale (per anno di provenienza)	145.895,37	4.606,96	303.825,01	210.011,58	942.086,44	1.964.719,41
Rapporto % rispetto al totale	7,43%	0,23%	15,46%	10,69%	47,95%	100,00%

Tab. n. 13 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Ente (Relazione dell'Organo di Revisione 2024)

La Sezione prende atto delle informazioni fornite, invitando il comune a proseguire con rigore nell'attività di gestione dei residui, sia sul versante attivo, mediante il potenziamento delle procedure di riscossione, sia sul versante passivo, attraverso il tempestivo smaltimento delle posizioni debitorie ancora aperte.

11. Debiti fuori bilancio e atti di transazione

In fase istruttoria, è stata richiesta la compilazione di apposite tabelle finalizzate ad acquisire informazioni di dettaglio in ordine ai debiti fuori bilancio riconosciuti e agli atti di transazione sottoscritti nel quadriennio oggetto di esame.

Sulla base dei dati trasmessi, si è proceduto alla ricostruzione del quadro complessivo, sintetizzato nel seguente prospetto:

Comune di San Donaci(BR) art. 194 T.U.E.L.	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
lettera a) - sentenze esecutive	52.598,75	95.018,52	254.922,13	77.847,83
lettera b) - copertura disavanzi				
lettera c) - ricapitalizzazioni				
lettera d) - procedure espropriative/occupazioni d'urgenza				
lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				28.997,90
Totale	52.598,75	95.018,52	254.922,13	106.845,73

Tab. n. 14 - Fonte: Allegato "tabelle da compilare e restituire" - nota di riscontro prot. Cdc n. 6705 del 7.11.2025

I dati sintetizzati nella tabella n. 14 mostrano una debitoria fuori bilancio ascrivibile alla tipologia di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) del T.U.E.L. (sentenze esecutive e acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa).

Tutti i debiti sono stati riconosciuti con deliberazioni del Consiglio comunale, regolarmente trasmesse alla Procura contabile, in conformità a quanto prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Fanno eccezione la deliberazione consiliare n. 38 del 24 settembre 2021 (€ 164,60 – lett. a] dell'art. 194 Tuel) e la deliberazione consiliare n. 64 del 28 novembre 2024 (€ 8.210,00 – lett. e] dell'art. 194 Tuel), per le quali l'ente ha dichiarato di non aver provveduto alla prescritta trasmissione alla Procura contabile.

La Sezione invita, pertanto, l'ente a provvedere tempestivamente agli adempimenti omessi, dandone comunicazione alla Sezione medesima per le verifiche di competenza.

La voce più cospicua tra quelle rinvenute attiene al debito originato dal **contenzioso Del Prete c/ Comune di Deliceto**, oggetto di riconoscimento con deliberazione consiliare n. 26 del 31 luglio 2023, per € **193.605,64** e con successiva deliberazione consiliare n. 41 del 30 luglio 2024, per € **71.643,39**.

Tale giudizio ha formato oggetto di specifico scrutinio da parte di questa Sezione già in occasione del controllo avviato nel 2021 sull'esercizio finanziario 2018, all'esito del quale è stata effettuata specifica segnalazione alla Procura contabile (cfr. deliberazione n. 112/2021/PRSP).

Come rilevato in quella sede, la vicenda giudiziaria trae origine da un'azione risarcitoria promossa dalla sig.ra Del Prete nei confronti del Comune, in ragione di

una serie di abusi edilizi commessi dall'ente in occasione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede municipale, confinante con l'immobile di proprietà dell'attrice, noto come "Palazzo Martirano".

Il contenzioso, protrattosi per oltre un ventennio, ha visto il Comune di San Donaci soccombente in primo grado (cfr. sentenza Tribunale di Brindisi - Sez. distaccata di Mesagne n. 188/2012, che ha condannato l'ente al risarcimento del danno per complessivi € 304.500,00, oltre interessi legali, nonché alla demolizione delle opere abusivamente realizzate) e parzialmente soccombente in grado di appello (cfr. sentenza Corte di Appello di Lecce n. 1142/2017, che ha rideterminato il *quantum* risarcitorio in € 227.366,66, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e condannando il comune alla rifusione di tre quarti delle spese processuali).

La Suprema Corte, con sentenza n. 6166/2020 del 05.03.2020, ha definito il giudizio, accogliendo il solo motivo relativo alle modalità di calcolo degli interessi e compensando, tra le parti, le spese processuali.

In esecuzione della sentenza di primo grado, il Comune, con deliberazione consiliare n. 35/2015, ha provveduto al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio nella misura di € 491.842,32, importo che veniva integralmente corrisposto alla controparte nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017.

Tali circostanze hanno già formato oggetto di specifica segnalazione alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52, comma 4, c.g.c., nel 2021, in occasione dell'approvazione della deliberazione n. 112/2021/PRSP.

Con riguardo agli sviluppi successivi rispetto a quanto già rappresentato nella precedente deliberazione n. 112/2021/PRSP, dall'esame della documentazione trasmessa in fase istruttoria, è stato possibile evincere quanto segue.

In data 18 dicembre 2020, la sig.ra Del Prete ha notificato al Comune atto di precetto per € **189.228,28**, a titolo di saldo delle somme ancora dovute.

Il Comune ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Brindisi (giudizio RG n. 55/2021) che, con sentenza n. 752 del 28.4.2023, ha rigettato la

domanda, condannando l'ente al pagamento, altresì, delle spese e competenze di giudizio.

A seguito di tale pronuncia, il Comune, con deliberazione consiliare n. 26 del 31 luglio 2023, ha riconosciuto il relativo debito fuori bilancio nella misura di € **193.605,64**, provvedendo alla sua integrale estinzione nel 2024 con **determinazioni dirigenziali nn. 193/2024, 342/2024 e 489/2024**, rispettivamente per € 127.000,00, € 33.300,00 ed € 33.305,64.

Il Comune ha, altresì, proposto appello avverso la pronuncia del 2023 dinanzi alla Corte di Appello di Lecce e parallelamente, la sig.ra Del Prete ha promosso un'ulteriore azione risarcitoria nei confronti del Comune, dinanzi al Tribunale di Brindisi (RG n. 2496/2022), per presunte violazioni in materia di privacy e comportamenti di natura diffamatoria, con una richiesta risarcitoria di € 100.000,00.

Al fine di porre termine all'annosa vicenda giudiziaria, le parti nel 2024 sono addivenute a una soluzione transattiva.

L'accordo, sottoscritto in data 24 luglio 2024, ha previsto il pagamento in favore della sig.ra Del Prete della somma residua di € 71.643,39, oltre rivalutazione e interessi sino alla data di effettivo pagamento, a tacitazione di ogni pretesa passata e futura connessa ai contenziosi pendenti, nonché, la vendita al Comune del Palazzo Martirano al prezzo di € 175.950,00, sospensivamente condizionata alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti (l'acquisizione dell'immobile viene ritenuta funzionale all'ampliamento e miglioramento degli uffici comunali e preferibile rispetto alla più onerosa alternativa della demolizione delle opere abusive).

La Giunta comunale, con deliberazione n. 55 del 18 luglio 2024, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo, disponendo il pagamento del credito residuo e demandando al Consiglio il formale riconoscimento del debito fuori bilancio per € 71.643,39, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.

Il Comune ha provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio di € 71.643,39, con deliberazione consiliare n. 41/2024.

Dai dati trasmessi dall'ente, risulta che **l'importo di € 71.643,39 è stato integralmente erogato nel 2024** (cfr. *file Excel*, sezione "*debiti fori bilancio 2024*" e "*transazioni 2024*" in cui si dà atto dell'estinzione del debito).

Per quanto precede, al fine di consentire alla Procura contabile di svolgere le valutazioni di competenza, si ritiene di dover integrare la segnalazione già effettuata nel 2021, ai sensi dell'art. 52, comma 4, c.g.c. (cfr. deliberazione n. 112/2021/PRSP), mediante la trasmissione dei sopravvenuti elementi istruttori e della documentazione ulteriormente acquisita.

12. Revisione periodica delle società partecipate e organismi partecipati

Il Comune di San Donaci, con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 23.12.2024, in continuità con le precedenti annualità, ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie e degli organismi partecipati al 31.12.2023, provvedendo alla trasmissione degli atti a questa Sezione regionale.

La tabella che segue indica le partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31.12.2023:

<i>Oragnismi partecipati</i>	<i>Quota di partecipazione %</i>	<i>Forma giuridica</i>	<i>Note</i>
Consorzio ATS BR/4	6,34%	Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell'Ambito Territoriale Sociale BR 4	
Autorità Idrica Pugliese	0,18%	Ente pubblico di diritto pubblico	
GAL Terra dei Messapi S.r.l.	1,28%	Società a responsabilità limitata	acquisita il 13 aprile 2023
Consorzio Leader II	8,13%	Consorzio	cessato dal 2023

Tab. n. 15 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 23.12.2024 e nota di riscontro prot. Cdc n. 6705 del 7.11.2025

Il comune ha riferito che:

- il *Consorzio ATS BR/4*, ente strumentale partecipato con una quota del 6.34, costituito con atto notarile in data 10.09.2021, ha iniziato a produrre effetti economico-finanziari a far data dall'1.01.2022;
- Il *GAL Terra dei Messapi S.r.l.* è una società partecipata con una quota dell'1,28% del capitale sociale, assegnata al comune con atto notarile del 13 aprile 2023, quale corrispettivo del Consorzio Leader II,

contestualmente cancellato dal Registro delle Imprese con il medesimo atto;

- per le annualità 2021, 2022 e 2023 non si è proceduto alla redazione del bilancio consolidato in quanto il responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio Leader II ha comunicato formalmente all'Ente (per ogni annualità) l'assenza di elementi utili per la compilazione dei prospetti economici e patrimoniali necessari e propedeutici alla predisposizione del bilancio consolidato.

Con riferimento alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ex art. 11, comma 6 lett. j del d.lgs. 118/2011, il Comune ha trasmesso i prospetti dimostrativi relativi all'annualità 2023 mentre per l'annualità 2024 ha riferito che *“il Consorzio ATS BR/4 e il GAL Terra dei Messapi non hanno fornito alcun riscontro alla richiesta di parifica”*.

Viceversa, per le annualità 2021 e 2022 ha specificato che *“non si è proceduto ad effettuare la parifica con gli enti partecipati a causa della pandemia covid-19 che non ha consentito al personale dell'Ente di lavorare in condizioni ordinarie”*.

Si richiama, al riguardo, quanto disposto dal d.lgs. n. 118/2011 all'art. 11, comma 6, lett. j a mente del quale: *«La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra: [...] j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; [...]»*

La verifica delle partite creditorie e debitorie reciproche tra l'ente territoriale e i propri organismi risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza e la veridicità delle risultanze di bilancio, nell'ottica di una corretta attività di corporate governance. Tale attività presuppone, all'evidenza, una sostanziale

simmetria tra le poste iscritte nei bilanci dell'ente e quelle registrate nei bilanci delle società partecipate, al fine di prevenire disallineamenti contabili e garantire la coerenza del bilancio consolidato.

Alla luce di quanto sopra, si invita l'Amministrazione a proseguire nell'attività di revisione periodica delle proprie partecipazioni, ad attenersi all'obbligo di trasmissione sopra richiamato e a garantire la riconciliazione dei rapporti di credito /debito con i propri organismi partecipati, anche in caso di assenza di poste creditorie o debitorie, mediante l'elaborazione dei prospetti previsti e la relativa attestazione da parte degli organi di revisione, così da assicurare la completezza delle informazioni richieste.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del Comune di San Donaci (BR) relativi agli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva.

Con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati,

RACCOMANDA

al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità, provvedendo in particolare a:

- i) **provvedere alla trasmissione alla competente Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non ancora comunicati, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente deliberazione, dando contestuale riscontro dell'invio a questa Sezione;**

- ii) verificare la corretta quantificazione dell'accantonamento al FCDE e il rispetto dei principi contabili armonizzati in tema di "accertamento delle entrate";
- iii) attenersi alle previsioni normative e ai principi contabili in tema di contrattazione integrativa e impegni di spesa per le *performance*;
- iv) assicurare il rispetto della disciplina contabile in punto di corretta costituzione del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale e adozione dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- v) effettuare un rigoroso monitoraggio delle entrate e adottare ogni opportuna iniziativa tesa a incrementare e a velocizzare le procedure di riscossione, soprattutto in conto residui e di recupero dell'evasione tributaria;
- vi) accertare i residui attivi del Titolo IV dell'entrata prestando attenzione al trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione dal punto 3.6, lettera c), con particolare riguardo alla coerenza con il cronoprogramma degli investimenti al quale gli stessi contributi sono correlati;
- vii) assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di organismi partecipati,

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria:
 - al Sindaco del Comune di San Donaci (BR);
 - al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare;
 - all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
 - alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 52, comma 4, c.g.c., per le valutazioni di competenza, in ordine ai profili trattati al paragrafo sub 11) della presente deliberazione (*Debiti fuori bilancio e transazioni*);

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.

Il Magistrato relatore

F.to Daniela Piacente

La Presidente

F.to Cinzia Barisano

Depositata il 9 marzo 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci